

REGOLAMENTO (CEE) N. 1952/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,98 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio e agosto 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁸⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,78 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
